SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A2868 - 88A2869

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1988.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1988, di alcune carte valori postali celebrative e commemorative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1987, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1988;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nel 1988, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi della «Prima stampa della Bibbia ebraica», nel V centenario;

francobolli celebrativi della vittoria dell'automobile «Itala»;

francobolli celebrativi della manifestazione «Europex '88»;

intero postale celebrativo della «90ª edizione della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona»;

intero postale celebrativo della «40ª Fiera internazionale del francobollo di Riccione»;

francobolli commemorativi di San Giovanni Bosco, nel I centenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1988
Registro n. 28 Poste, foglio n. 28

88A3016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1988.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad assumere personale della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Viste le note prot. n. 274/UL e n. 577/UL in data 9 febbraio 1988 e 7 marzo 1988 con le quali il Ministero delle finanze ha chiesto l'autorizzazione al reclutamento di cinquantanove allievi ufficiali, ottocentoquaranta allievi sottufficiali e milleseicentoquaranta allievi finanzieri, al richiamo per il 1988 del gen. B. aus. De Silva Ernesto, nonché alla riammissione in servizio di otto sottufficiali e cinquanta militari di truppa in congedo;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità della Guardia di finanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

A) A reclutare cinquantanove allievi ufficiali, da ammettere ai corsi ordinari dell'Accademia, ottocentoquaranta allievi sottufficiali da ammettere ai corsi ordinari della scuola sottufficiali, milleseicentoquaranta allievi finanzieri da ammettere ai corsi ordinari della legione allievi.

B) A richiamare in servizio per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1988 il gen. B. aus. De Silva Ernesto.

C) A riammettere in servizio otto sottufficiali e cinquanta militari di truppa in congedo, purché il trattamento economico conseguente alla riammissione non determini cumulo col trattamento di quiescenza privilegiato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1988
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 352

88A3050

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 1988, n. 282.

Modificazione al regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1988, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1988, con il quale è stata data attuazione alle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 relative ai pesi e alle dimensioni di taluni veicoli stradali;

Rilevato che le prescrizioni relative alla pressione di gonfiaggio pneumatici stabilite all'art. 312, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, non più in linea con l'evoluzione tecnica del settore, impediscono la piena applicazione delle due sopracitate direttive;

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei trasporti la modifica di taluni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, tra i quali il citato art. 312;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 312 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 312 (art. 78 del testo unico) (*Pressione di gonfiaggio*). — 1. La pressione di gonfiaggio, misurata quando il pneumatico si trovi alla stessa temperatura dell'ambiente e non risenta di alcuna influenza dovuta all'esercizio, non deve essere superiore a 8 bar.

2. È ammessa una pressione di gonfiaggio superiore purché sia verificato che — nelle corrispondenti condizioni di carico del pneumatico — il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm². Il carico unitario medio è determinato con le modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

3. Per i pneumatici dei veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, di cui all'art. 10 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la pressione di gonfiaggio, misurata nelle stesse condizioni di cui al precedente comma 1, può raggiungere 10 bar e non trova applicazione il successivo comma 2».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0341

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 luglio 1988, n. 283.

Criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti»;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerata la necessità di definire procedure, tempi e modi per la concessione dei contributi di cui al citato art. 14, comma 3, del concorso al finanziamento di cui al citato art. 14, comma 5;

Decreta:

Art. 1.

Contributi

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, le imprese presentano al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i programmi di investimento destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti.

Art. 2.

Finanziamenti

Per la concessione del finanziamento di cui all'art. 14, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, i soggetti di cui alla nota illustrativa annessa all'allegato *B* presentano al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le proposte per la realizzazione di impianti e di servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati in esecuzione di programmi regionali per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 3.

Ammissibilità

1. Le richieste di contributo di cui all'art. 1 a valere sulle disponibilità degli anni 1987-1988 e 1989 devono essere trasmesse rispettivamente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro il 31 luglio del 1989.

2. Alla richiesta di contributo deve essere allegata, per ciascun programma di intervento, la scheda progetto di cui all'allegato *A*, debitamente compilata in tutte le sue parti, secondo le indicazioni della nota illustrativa annessa.

3. Le richieste di finanziamento di cui all'art. 2 a valere sulle disponibilità degli anni 1988 e 1989 devono essere trasmesse entro il 30 settembre rispettivamente del 1988 e del 1989 e comunque non prima di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e di quello previsto dall'art. 5, comma 2.

4. Alla richiesta di finanziamento di cui all'art. 2 deve essere allegata, per ciascun intervento, la scheda progetto di cui all'allegato *B*, debitamente compilata in tutte le sue parti, secondo le indicazioni della nota illustrativa annessa.

Art. 4.

Valutazioni

1. L'istruttoria e la valutazione delle domande di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 sulla base dell'analisi delle schede progetto, con particolare riferimento ai costi previsti, ai benefici attesi, al valore attuale netto, al saggio di rendimento interno, alle ipotesi di gestione ed alla soluzione tecnica prospettata.

2. Per le richieste di finanziamento di cui all'art. 2, è, inoltre, evidenziato l'eventuale inquadramento di ciascun progetto nell'ambito dei programmi comunali per attuare la raccolta differenziata.

Art. 5.

Finanziamento

1. Sulla base delle valutazioni di cui all'art. 4, il Ministro dell'ambiente determina la lista degli interventi ammessi al contributo, definendo le modalità per il trasferimento dei fondi e le fasi dell'attività per il controllo e la verifica degli interventi medesimi.

2. Sulla base delle valutazioni di cui all'art. 4, il Ministro dell'ambiente determina la lista degli interventi ammessi al finanziamento, indicando la misura del concorso concesso e definendo le modalità per il trasferimento dei fondi e le fasi dell'attività per il controllo e la verifica degli interventi medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

SCHEDA PROGETTUALE

relativa ai programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti dei quali sia richiesto il contributo ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 441/87.

1. *Informazioni generali.*
   1.1 Soggetto proponente
   1.2 Titolo del progetto
   1.3 Costo totale dell'intervento proposto
   1.4 Contributo richiesto
   1.5 Tipologia dell'intervento proposto
      1.5.1 Adeguamento di impianto in piena scala
      1.5.2 Realizzazione di impianto in piena scala
      1.5.3 Impianto pilota
   1.6 Area di realizzazione dell'intervento proposto
   1.7 Tempo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento proposto
   1.8 Finalità dell'intervento
      1.8.1 Recupero di materiali
      1.8.2 Recupero di fonti energetiche
      1.8.3 Progetto pilota per gestione e smaltimento rifiuti

2. *Informazioni di carattere istituzionale.*
   2.1 Ente competente in ordine all'autorizzazione dell'intervento proposto
      2.1.1 Fonti normative di tale competenza
      2.1.2 Fonti normative del rapporto di vigilanza e/o controllo con l'impresa proponente
   2.2 Soggetto che provvederà all'effettiva realizzazione dell'intervento proposto
   2.3 Soggetto che curerà la gestione delle opere realizzate con l'intervento proposto

3. *Adeguamento di impianto in piena scala.*
   3.1 Descrizione delle finalità dell'intervento
   3.2 Situazione senza intervento
      Schema di processo
      Descrizione impianto
      Stato dell'impianto
      Caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti trattati
      Potenzialità
      Costi di investimento
      Costi di esercizio
      Eventuali recuperi effettuati
      Destino attuale dei rifiuti
      Modalità di gestione, etc.
   3.3 Situazione con intervento
      Schema di processo
      Descrizione impianto
      Potenzialità
      Costi di investimento
      Costi di esercizio
      Entità e tipologia dei recuperi effettuati
      Destinazione materiali/fonti energetiche recuperate
      Modalità di finanziamento dell'intervento
      Modalità di gestione
   3.4 Analisi
      Analisi dei costi
      Analisi dei benefici
      Valore attuale netto (saggio di sconto 8%)
      Saggio di rendimento interno

4. *Realizzazione di impianti in piena scala.*
   4.1 Descrizione delle finalità dell'intervento
   4.2 Situazione senza intervento
      Caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti
      Destino attuale dei rifiuti
   4.3 Situazione con intervento
      Schema di processo
      Descrizione impianto
      Potenzialità
      Costi di investimento
      Costi di esercizio
      Entità e tipologia dei recuperi effettuati
      Destinazione dei materiali/fonti energetiche recuperate
      Modalità di finanziamento dell'intervento
      Modalità di gestione
   4.4 Analisi
      Analisi dei costi
      Analisi dei benefici

5. *Impianto pilota.*
   5.1 Descrizione delle finalità dell'intervento
   5.2 Caratteristiche dei rifiuti
   5.3 Descrizione dell'impianto pilota
      Schema di processo
      Descrizione impianto
      Potenzialità
   5.4 Descrizione delle prove da effettuare
      Descrizione delle singole prove
      Tempi
      Personale
      Collaboratori
   5.5 Descrizione del sistema di gestione
   5.6 Costi
      Costi di investimento
      Costo di smaltimento
      Costo di gestione

NOTA ILLUSTRATIVA ALL'ALLEGATO *A*

1.1 Sono abilitate a presentare domanda di finanziamento le imprese industriali.

1.2 Va indicato sinteticamente il titolo del progetto.

1.3 Va indicato il costo complessivo previsto per la realizzazione dell'investimento, comprendente le spese di progettazione, le opere murarie ed il costo per l'acquisizione dei macchinari e delle attrezzature.

1.4 Va indicato il contributo richiesto al Ministero dell'ambiente, tenendo conto che esso è concedibile nella misura del 30% delle spese d'investimento.

1.5 Va descritta, in maniera sintetica, la tipologia d'intervento proposta, facendo emergere se trattasi di realizzazione di nuovo impianto per il recupero dai rifiuti di materiali e/o di fonti energetiche, di adeguamento di impianto già esistente, o di impianto pilota per la gestione o lo smaltimento dei rifiuti.

1.6 Occorre indicare il comune o l'area comprensoriale nella quale si andrà a realizzare l'intervento, indicando la disponibilità o meno del sito e l'eventuale precisa localizzazione dell'impianto.

1.7 Il tempo va indicato in mesi, specificando altresì la presumibile data d'inizio dei lavori.

1.8 Va indicata la finalità che si intende perseguire attraverso l'intervento. Nel caso in cui l'investimento consenta di raggiungere più obiettivi, occorre specificare quale è quello prevalente.

2.1 Vanno indicati chi sono i soggetti competenti alla concessione delle autorizzazioni per la realizzazione dell'intervento proposto, specificando quali sono le fonti normative che regolano il rapporto di autorizzazione, vigilanza e/o controllo. Qualora tutte o parte delle autorizzazioni siano già state ottenute è necessario riportare gli estremi delle delibere o degli atti di approvazione.

2.2 Va specificato il soggetto cui verrà affidata la realizzazione del programma.

2.3 Va specificato il soggetto cui verrà affidata la gestione delle opere realizzate.

3-4-5 Le parti in oggetto vanno compilate in alternativa in relazione alla finalità dell'intervento proposto (v. punto 1.5).

3.1 Vanno descritte in dettaglio le ragioni che spingono il proponente a realizzare un intervento di adeguamento dell'impianto per il recupero di materiali ed energia dai rifiuti, specificando le finalità che si intendono raggiungere.

3.2 Va descritta in dettaglio la situazione caratterizzante l'impianto già esistente fornendo quantomeno le informazioni richiamate nell'allegato.

3.3 Va descritta in dettaglio la situazione che caratterizzerà — in condizione di regime — l'impianto una volta che l'investimento sia stato realizzato, evidenziando i principali elementi quali-quantitativi coinvolti dalla esecuzione del programma.

3.4 Vanno individuati e quantificati, descrivendoli in dettaglio, i costi sia di investimento che di esercizio nonché i benefici caratterizzanti le situazioni «senza» e «con» intervento, al fine di valutare la convenienza economica dell'intervento proposto in termini di VANE e di SRIE.
Va anche indicato il costo accantonato, cioè il valore dell'impianto al momento della proposta d'investimento.

4.1 Vanno descritte in dettaglio le ragioni che spingono il proponente a realizzare un impianto per il recupero di materiali ed energia dai rifiuti, specificando le principali finalità che si intendono raggiungere.

4.2 Va descritta in dettaglio la situazione caratterizzante l'impianto già esistente fornendo quantomeno le informazioni richiamate nell'allegato.

4.3 Va descritta in dettaglio la situazione che caratterizzerà — in condizione di regime — l'impianto una volta che l'investimento sia stato realizzato, evidenziando i principali elementi quali-quantitativi coinvolti dalla esecuzione del programma.

4.4. Vanno individuati e quantificati, descrivendoli in dettaglio, i costi sia di investimento che di esercizio nonché i benefici caratterizzanti le situazioni «senza» e «con» intervento, al fine di valutare la convenienza economica dell'intervento proposto in termini di VANE e di SRIE.

5.1 Vanno descritte in dettaglio le ragioni che spingono il proponente a realizzare un impianto pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti specificando le principali finalità che si intendono raggiungere.

5.2 Vanno specificate le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti esistenti nell'area di interesse dell'iniziativa, indicando la loro attuale destinazione nonché la disponibilità da parte delle competenti amministrazioni e/o dei soggetti produttori a consegnarli all'ente o impresa che curerà la gestione dell'impianto proposto.

5.3 Vanno descritte le principali caratteristiche assunte dall'impianto pilota, con particolare riferimento all'organizzazione del processo produttivo, all'impiantistica ed al dimensionamento della capacità produttiva.

5.4 Vanno descritte quali prove s'intenderanno effettuare nell'impianto pilota, specificando tempi e risorse necessarie per ciascuna di esse.

5.5 Va descritta come verrà organizzata la gestione dell'impianto, precisando quali risorse — anche di tipo finanziario — saranno necessarie, dimostrandone l'autonomia funzionale.

5.6 Vanno riportati gli aspetti economici connessi con la gestione dell'impianto pilota e specificati gli investimenti, evidenziando la copertura finanziaria delle esigenze di capitale fisso e circolante.

ALLEGATO B

SCHEDA PROGETTUALE

relativa al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 441/87.

1. *Informazioni generali.*

1.1 Soggetto proponente

1.2 Soggetto esecutore

1.3 Tipologia dell'intervento proposto
Impianto per l'utilizzo di materiali recuperati
Servizi per la commercializzazione di materiali recuperati

1.4 Finalità dell'intervento con riferimento alla tipologia di materiali utilizzati o commercializzati

1.5 Localizzazione dell'intervento

1.6 Descrizione del programma regionale relativamente alla raccolta differenziata nell'area dell'intervento ed il riutilizzo dei materiali recuperati

1.7 Inquadramento dell'intervento nell'ambito del programma regionale

1.8 Entità dell'intervento
Popolazione servita dalla raccolta differenziata
Quantità e tipologia di materiali recuperati
Quantità e tipologia di materiali recuperati di cui viene proposta l'utilizzazione o la commercializzazione
Investimento complessivo
Occupazione prevista (aggiuntiva)

2. *Realizzazione di impianto.*

2.1 Situazione senza intervento con riferimento all'area oggetto dell'intervento
Sistemi della raccolta di RSU e dei RSU pericolosi con riferimento al programma comunale
Sistemi di smaltimento
Descrizione degli impianti esistenti
Stato degli impianti
Tipologia di rifiuti trattati
Potenzialità di progetto ed effettiva
Costi di investimento (sostenuti e da sostenere)
Costi di esercizio
Modalità di gestione

2.2 Situazione con intervento
Schema di processo (utilizzo e/o commercializzazione)
Dimensionamento dell'impianto con riferimento alla sua potenzialità
Costi di investimento
Costi di esercizio
Rientri derivanti dall'utilizzazione e/o dalla commercializzazione
Modalità di gestione

2.3 Analisi di mercato relativa alla richiesta dei materiali commercializzati

2.4 Analisi finanziaria
Analisi dei costi
Analisi dei benefici
Valore attuale netto (saggio di sconto 8%)
Saggio di rendimento interno

2.5 Tempi previsti

3. *Servizi.*

3.1 Come per il punto 2.1

3.2 Situazione con intervento
Quantità e tipologia di materiali recuperati nella raccolta differenziata
Descrizione dei servizi offerti
Individuazione delle risorse necessarie per allestire il servizio
Costi di investimento e di esercizio (i costi di investimento e di esercizio dovranno essere presentati disaggregati con riferimento alle varie risorse necessarie per allestire il servizio)
Rientri derivanti dall'utilizzazione e/o dalla commercializzazione
Modalità di gestione

3.3 Come per il punto 2.3

3.4 Come per il punto 2.4

3.5 Come per il punto 2.5

NOTA ILLUSTRATIVA ALL'ALLEGATO *B*

1.1 Sono abilitati a presentare domanda di finanziamento gli enti pubblici territoriali, le imprese industriali o commerciali, le cooperative di produzione, lavoro o servizi.

1.2 Va specificato il soggetto (impresa o società cooperativa) cui verrà affidata la realizzazione del programma, indicando l'anno d'inizio attività e le eventuali esperienze già maturate nello specifico campo d'interesse dell'iniziativa.

1.3 Va specificato se l'intervento proposto si riferisce alla realizzazione di un nuovo impianto per l'utilizzo dei materiali recuperati o alla riattivazione, ammodernamento od ampliamento di un impianto preesistente. O se, in alternativa o a complemento, l'iniziativa è rivolta all'avviamento o al potenziamento di un'attività di servizi per la commercializzazione dei materiali recuperati.

Nel caso di impianto o di attività già in essere è necessario fornire dettagliate informazioni sulle principali caratteristiche assunte dall'iniziativa già operante.

1.4 Occorre precisare gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso l'intervento proposto, dimostrando — eventualmente anche in altre parti della scheda — la loro fattibilità.

1.5 Va indicata la sede operativa in cui si intenderà svolgere l'attività, specificando la disponibilità o meno degli spazi, degli ambienti e delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle attività proposte.

1.6 Vanno riportate le parti del programma regionale, eventualmente tratte dal piano regionale di smaltimento rifiuti, riguardanti la raccolta differenziata ed il riutilizzo dei materiali recuperati relativamente all'aerea oggetto dell'intervento, indicando gli estremi delle delibere o degli atti di approvazione.

1.7 Vanno indicati gli elementi di coerenza dell'intervento proposto con il programma regionale.

1.8 Occorre evidenziare i principali elementi quali-quantitativi dell'intervento proposto al fine di dare, in maniera sintetica, una visione d'insieme delle principali grandezze interessare dall'investimento.

2. Va descritta in dettaglio la situazione caratterizzante la zona oggetto dell'intervento rispettivamente nelle ipotesi di assenza e di realizzazione dell'investimento proposto nell'impianto di utilizzo dei materiali recuperati. In particolare va dimostrata:

la disponibilità di una quantità di materiali recuperati sufficiente a soddisfare le esigenze previste per il funzionamento — in condizioni di economicità — degli impianti progettati;

l'esistenza di una domanda di mercato per le produzioni poste in essere attraverso l'intervento proposto;

la fattibilità tecnica e finanziaria, nonché la convenienza economica dell'iniziativa.

3. Va descritta in dettaglio la situazione caratterizzante la zona oggetto dell'intervento rispettivamente nelle ipotesi di assenza e di realizzazione dell'investimento proposto per l'avviamento di un'attività di servizi per la commercializzazione dei materiali recuperati. In particolare va dimostrata:

la disponibilità di una quantità di materiali recuperati sufficiente a soddisfare le esigenze previste per il funzionamento — in condizioni di economicità — dei servizi progettati;

l'esistenza di una domanda di mercato per i materiali oggetto dell'attività di commercializzazione;

la fattibilità tecnica e finanziaria, nonché la convenienza economica dell'iniziativa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del D.L. n. 361/1987, convertito in legge dalla legge n. 441/1987, è il seguente:

«3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento».

«5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati».

«6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

«8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali"».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 dello stesso decreto:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(a)*. Il comitato è articolato per sezioni in relazione di distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Note agli articoli 1, 2 e 4:

— Per il testo dell'art. 14, commi 3 e 5, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) è il seguente:

«7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (80), sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a*) del comma 5 al comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (80), per la lettera *b*) al comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (79); su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale (80/a). Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (78), che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'aricolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (80/b), ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

88G0345

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1988.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la delibera del 21 giugno 1988, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato le spese pubblicitarie della lotteria di Merano 1988, che prevedono l'assegnazione di premi settimanali per un ammontare complessivo di lire 207 milioni, da effettuarsi mediante nove sorteggi tra gli acquirenti del biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

Regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1988

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1988, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti 4 premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quanto sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino di ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti a sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI MERANO 1988

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 25 luglio 1988	25 luglio 1988
Ore 9 del 1° agosto 1988	1° agosto 1988
Ore 9 dell'8 agosto 1988	8 agosto 1988
Ore 9 del 16 agosto 1988	16 agosto 1988
Ore 9 del 22 agosto 1988	22 agosto 1988
Ore 9 del 29 agosto 1988	29 agosto 1988
Ore 9 del 5 settembre 1988	5 settembre 1988
Ore 9 del 12 settembre 1988	12 settembre 1988
Ore 9 del 19 settembre 1988	19 settembre 1988

88A3033

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1988.

Determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1979, 10 dicembre 1980 e 10 settembre 1981, concernenti la determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri relative alle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 86, comma 1, della legge 22 ottobre 1986, n. 742 con il quale sono state apportate modificazioni, fra l'altro, agli articoli 31 e 32 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Ritenuto pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in ciascuna delle attività previste dalla legge;

Viste le conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1988 le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni debbono investire la riserva premi e la riserva sinistri relative alle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nelle attività indicate nell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, secondo le seguenti quote minime e massime:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni: max. 30%;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata: min. 10%, max. 75%;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni: max. 40%;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione: max. 10%;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano: max. 30%;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche: max. 35%; per i beni immobili ad uso abitativo: min. 4%;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni: max. 20%;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, della Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario, di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP. e dal Mediocredito centrale nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni

sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in azioni o quote di una stessa società non può comunque superare il 7% delle riserve tecniche né il 20% del capitale della società emittente: max. 20%;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale, di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7% dell'ammontare delle riserve tecniche: max. 40%; per le obbligazioni convertibili: max. 15%;

10) azioni o quote di società di capitale delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti: max. 20%;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti: max. 10%;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del Paese della sede legale. Il valore dell'investimento in azioni di una stessa società non può comunque superare il 20% del capitale della società emittente: max. 10%;

13) quote di fondi di investimento obbligazionari puri: max. 40%; quote di altri fondi di investimento: max. 5%;

14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi: max. 5%;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni: max. 5%;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti: max. 20%.

Art. 2.

La quota minima di investimento in immobili ad uso abitativo di cui al punto 6) dell'art. 1 del presente decreto può essere coperta anche con attività di cui al punto 10) dello stesso art. 1.

Art. 3.

L'osservanza delle disposizioni del precedente articolo deve risultare dall'apposito prospetto di cui all'art. 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, che le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto debbono annualmente redigere e presentare all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Nel caso che dal predetto prospetto risulti superata, per una o più categorie di attività, la quota massima stabilita dall'art. 1, l'eccedenza, rispetto a tale quota, non viene considerata utile ai fini della copertura della riserva premi e della riserva sinistri relativa al portafoglio italiano delle assicurazioni contro i danni. L'impresa è tenuta a reintegrare l'eventuale deficienza di copertura delle predette riserve entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Nel caso invece che non risultino rispettate le quote minime, l'impresa deve provvedere ad integrare tali quote nel termine di tre mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Delle integrazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi, l'impresa deve dare comunicazione all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per provvedere alle integrazioni stesse.

Art. 4.

Fra le attività di cui al n. 2) dell'art. 1 del presente decreto vanno computati i titoli acquisiti dalle imprese in applicazione del contratto collettivo nazionale stipulato tra l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le organizzazioni sindacali del settore assicurativo in data 1° luglio 1975 e vincolati a copertura delle cauzioni relative alle assicurazioni contro i danni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3051

DECRETO 15 luglio 1988.

Determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante disposizioni per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ed in particolare gli articoli 30 e 31;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7 dello stesso;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1977 con il quale sono state determinate le quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in ciascuna delle categorie di attività;

Visto l'art. 86, comma 5, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, con il quale sono state apportate modificazioni al citato art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in ciascuna delle attività previste dalla legge;

Viste le conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1988 le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono investire la riserva premi e la riserva sinistri relative alla predetta assicurazione, nelle attività indicate dall'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e, da ultimo, modificato ed integrato dall'art. 86, comma 5, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo le seguenti quote minime e massime:

1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio postali e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni: max. 30%;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti: max. 40%;

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali: max. 20%;

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni: min. 10%, max. 30%;

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata: max. 25%;

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato: max. 10%;

7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici: max. 10%;

8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, titoli azionari di società controllate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dall'IRI, dall'ENEL, dall'ENI, dall'EFIM, dall'IMI, dal C.C.OO.PP., dal Mediocredito centrale, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in azioni o quote di una stessa società non può comunque superare il 5% dell'ammontare delle riserve tecniche, né il 10% del capitale della società emittente: max. 20%;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., del Mediocredito centrale di società da queste controllate, nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5% dell'ammontare delle riserve tecniche: max. 30%; per le obbligazioni convertibili: max. 15%;

10) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche: max. 35%, per immobili ad uso abitativo: min. 2%;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore

economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti: max. 10%;

12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti: max. 10%;

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio 1989, la quota minima di investimento per gli immobili ad uso abitativo di cui al punto 10) dell'art. 1 del presente decreto è elevata al 4%.

Art. 3.

La quota minima di investimento in immobili ad uso abitativo di cui al punto 10) dell'art. 1 del presente decreto può essere coperta anche con attività di cui al punto 11) dello stesso art. 1.

Art. 4.

L'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli deve risultare dall'apposito modello di cui all'ultimo comma dell'art. 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, che le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto debbono annualmente redigere e presentare all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Nel caso che dal predetto modello risulti superata, per una o più categorie di attività, la quota massima stabilita dall'art. 1, l'eccedenza, rispetto a tale quota, non viene considerata utile ai fini della copertura della riserva premi e della riserva sinistri relative al portafoglio italiano dell'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'impresa è tenuta a reintegrare l'eventuale deficienza di copertura delle predette riserve entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Nel caso, invece, che non risultino rispettate le quote minime, l'impresa deve provvedere ad integrare tali quote nel termine di tre mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificata l'inosservanza del presente decreto.

Delle integrazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi l'impresa deve dare comunicazione all'ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per provvedere alle integrazioni stesse.

Art. 5.

Fra le attività di cui al n. 5) dell'art. 1 del presente decreto vanno computati i titoli acquisiti dalle imprese in applicazione del contratto collettivo nazionale stipulato tra l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le organizzazioni sindacali del settore assicurativo in data 1° luglio 1975 e vincolati a copertura delle cauzioni, per la parte relativa alle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3052

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 febbraio 1988.

Autorizzazione alla emissione integrativa, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica le «Scuole d'Italia».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissioni 1988, con una serie di francobolli ordinari da realizzare, nel corso di più anni, aventi come tematica le «Scuole d'Italia»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1725 del 12 gennaio 1988;

Decreta:

È autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica le «Scuole d'Italia».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli appartenenti alla suddetta serie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1988
Registro n. 28 Poste, foglio n. 27

88A3021

DECRETO 9 giugno 1988.

Determinazione dei canoni e delle tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, che ha istituito il servizio pubblico di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, n. 334, che ha autorizzato l'attivazione in via sperimentale degli impianti di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987, con il quale sono stati determinati i canoni e le tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con i quali sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno e per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, con il quale è autorizzato il passaggio dalla fase sperimentale a quella di definitivo esercizio del servizio pubblico di posta elettronica;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I canoni e le tariffe dovuti dall'utenza per il servizio pubblico di posta elettronica sono determinati nell'unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 11 luglio 1987, citato nelle premesse.

Roma, addì 9 giugno 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Registro n. 32 Poste, foglio n. 7

TABELLA

CANONI E TARIFFE DOVUTI DALL'UTENZA
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI POSTA ELETTRONICA

A) ACCESSO AL SERVIZIO

1.	*Canone mensile per singola utenza* (1)	L.	5.000
2.	*Riproduzione fino a 15 grafici, canone mensile.*	»	15.000
3.	*Gruppo di 25 utenze, canone mensile*	»	40.000
4.	*Gruppo di 100 utenze, canone mensile*	»	100.000

B) TARIFFE PER COMUNICAZIONI NAZIONALI.

1.	*Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:*		
1.1	accettazione a lotti (minimo 500 pezzi per lotto):		
1.1.1	lettere (una pagina) (2)	L.	750
1.1.2	fatture commerciali (una pagina) (2)	»	600
1.1.3	stampe non periodiche (una pagina) (2)	»	600
1.2	accettazione non a lotti:		
1.2.1	con recapito urgente (una pagina) (3)	»	3.100
1.2.2	con recapito non urgente (una pagina) (3)	»	800
2.	*Corrispondenze con recapito in casella postale elettronica:*		
2.1	fino a 500 caratteri/lettera	L.	250
2.2	fino a 5.000 caratteri/lettera (4)	»	450

C) OPZIONI (5).

1	*Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti): a busta*	L.	40
2	*Introduzione di inserti (C.E. a lotti): per inserto*	»	40

D) TARIFFE PER L'ESTERO.

Le tariffe per l'estero, limitatamente ad una sola pagina, sono fissate come segue:

	Accettazione a lotti: lettere		Accettazione non a lotti: lettere	
Europa	L.	850	L.	900
Bacino mediterraneo	»	1.000	»	1.050
Africa	»	1.100	»	1.150
Americhe	»	1.150	»	1.200
Asia	»	1.100	»	1.150
Oceania	»	1.350	»	1.400

(1) Il canone comprende la riproduzione di una firma e di un logotipo, preventivamente depositati presso l'amministrazione p.t. per la registrazione.

(2) Per ogni pagina oltre la prima e fino ad un massimo di tre, L. 25.

(3) Per ogni pagina oltre la prima e fino ad un massimo di 50, L. 75.

(4) Per ogni ulteriore blocco di 5.000 caratteri o frazione, L. 450.

(5) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

88A3075

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1988, n. 284.

Modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti n. 6894 - 26-*bis* in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 29 ottobre 1977, concernente i limiti massimi generali di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631, per tipi di veicoli con ridotte prestazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 novembre 1977;

Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al giorno 11 settembre 1988 i limiti massimi generali di velocità sono così modificati:

a) *Sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati:*

1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata fino a 99 centimetri cubici: 80 km/h;
2) per gli altri autoveicoli: 90 km/h;
3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 99 centimetri cubici: 90 km/h.

b) *Sulle autostrade:*

1) per gli autoveicoli con motore di cilindrata inferiore a 600 centimetri cubici: 90 km/h;
2) per gli altri autoveicoli: 110 km/h;
3) per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici: 110 km/h.

Art. 2.

Gli enti proprietari possono elevare il limite per i veicoli di cui alla lettera a) punto 2 del precedente art. 1 e per i motoveicoli con cilindrata superiore a 149 centimetri cubici fino al massimo di 110 km/h sulle strade e tratti di strade di cui all'art. 1 lettera a), purché essi possiedano le caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 6894 - 26-*bis* in data 29 ottobre 1977.

Art. 3.

Per il periodo suddetto non si applica l'art. 4 del decreto ministeriale n. 6894 - 26-*bis* in data 29 ottobre 1977 e i limiti di velocità stabiliti nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 103 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono comunque essere superiori a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Restano valide tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per particolari categorie di veicoli imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti ovvero quelle indicate localmente mediante i prescritti segnali.

Art. 5.

Le limitazioni di cui al presente decreto ministeriale dovranno essere evidenziate mediante l'applicazione di appositi dischi autoadesivi da apporre sui segnali riepilogativi di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 6894 - 26-*bis* in data 29 ottobre 1977 secondo lo schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

Restano valide le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 29 ottobre 1977 citati in premessa non in contrasto con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gli enti cui spetta l'applicazione dei cartelli autoadesivi dovranno provvedere entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1988
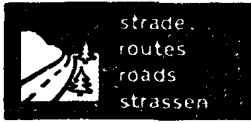
Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ITALIA
I
cm3
strade
routes
roads
strassen
autostrade
autoroutes
motorways
autobahnen
fino a
jusqu'à
up to
bis
599
80
90
600 900
90
110
901 - 1300
90
110
oltre
plus de
over
über
1300
90
110

cm3
strade
routes
roads
strassen
autostrade
autoroutes
motorways
autobahnen
fino a
jusqu à
up to
bis
99
80
100 149
90
oltre
plus de
over
über
149
90
110

88G0354

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29 marzo 1988 che autorizzano l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Considerato che il citato decreto ministeriale 25 giugno 1988 stabilisce altresì che nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà di cui sopra con apposito decreto viene indicato il prezzo medio ponderato risultante dall'asta medesima;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1988 che ha disposto per il 15 luglio 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che il prezzo medio ponderato relativo alle richieste di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, rimaste aggiudicatarie dell'asta dell'11 luglio 1988 è risultato pari a L. 97,36 per cento lire di valore nominale;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro risultante dall'asta relativa all'emissione del 15 luglio 1988 è pari a L. 97,36 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 304

88A3076

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 luglio 1988.

Interpretazione autentica delle disposizioni relative ai beneficiari delle sospensioni dei termini di cui alle ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 e n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987. (Ordinanza n. 1504/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987 e n. 1447/FPC del 20 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988;

Tenuto conto delle ricorrenti difficoltà interpretative ed applicative evidenziate da enti pubblici e da aziende autonome di enti locali in merito alla individuazione dei destinatari dei benefici concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi disposta con le ordinanze sopra citate, a fronte di divergenti interpretazioni esplicitate dalle amministrazioni interpellate in merito dagli enti e soggetti interessati;

Visto il telegramma del Ministro del tesoro n. 169211 del 14 marzo 1988;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987, rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di interpretazione della disciplina;

Considerato che in sede di conversione del sopra citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, alla Camera nella seduta del 19 maggio 1988 è stato presentato ed accettato l'ordine del giorno 9/2 656/1 finalizzato ad impegnare il Governo ad applicare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi anche agli enti pubblici ed alle aziende autonome degli enti locali, con interpretazione estensiva delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 e n. 1346/FPC del 28 dicembre 1987 sopra citate;

Ravvisata quindi la necessità di interpretare autenticamente la individuazione dei beneficiari di cui all'art. 2 della ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 ed all'art. 1 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987;

Dispone:

Devono intendersi compresi tra i beneficiari di cui all'art. 2 della ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 ed all'art. 1 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citate nelle premesse anche gli enti pubblici e le aziende autonome degli enti locali.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui alle predette ordinanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3034

ORDINANZA 15 luglio 1988.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1505/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1987 con la quale, da ultimo, è stata disposta la proroga della autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio a beneficio, tra gli altri, del comune di Sernio;

Vista la nota n. 633/bis 20.2 Gab del 2 maggio 1988 con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga del beneficio sopra citato in favore del comune di Sernio, presso il quale trovasi in servizio una unità straordinaria;

Ravvisata la opportunità di aderire alla predetta richiesta, tenuto conto che nel territorio del comune di Sernio si trovano ancora persone evacuate a causa degli eventi alluvionali in argomento;

Dispone:

Art. 1.

L'autorizzazione alla assunzione straordinaria, prorogata da ultimo, a beneficio del comune di Sernio, con la ordinanza n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987 citata nelle premesse è prorogata per ulteriori tre mesi per l'unità attualmente in servizio.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente ordinanza, valutato in un ammontare presunto di L. 5.920.000 si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile a valere sullo stanziamento di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3035

ORDINANZA 15 luglio 1988.

Ulteriore autorizzazione all'assunzione straordinaria di personale per le esigenze straordinarie connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1506/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1385 del 12 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1988 con la quale, da ultimo, sono state prorogate in favore del comune di Valdisotto le disposizioni concernenti l'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987;

Viste le note 2030 del 12 maggio 1988 e 2483 del 1° giugno 1988 con le quali, rispettivamente, il comune di Valdisotto ha rappresentato l'esigenza di una ulteriore assunzione straordinaria per la durata di un anno di un tecnico responsabile del servizio per l'erogazione di energia elettrica - VII livello retributivo funzionale, attesa la indisponibilità del responsabile titolare a fronte del gran numero di interventi di rifacimento di linee elettriche

connessi ai lavori di ripristino in corso nel territorio comunale, ed ha quantificato l'onere presunto correlato a tale assunzione in L. 27.182.000;

Vista la nota n. 1032/20.2 Gab. del 20 giugno 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole in merito alla richiesta sopra citata e quantificata in L. 28.272.000 il relativo onere presunto annuo;

Ravvisata, pertanto la opportunità di disporre quanto richiesto,

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata fino al rientro in servizio del titolare responsabile tecnico del servizio di distribuzione dell'energia elettrica del comune di Valdisotto, collocato in aspettativa per infermità, e; comunque, per la durata massima di un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza l'assunzione straordinaria da parte del medesimo comune di un tecnico responsabile del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - VII livello retributivo funzionale.

Art. 2.

L'onere annuo presunto, valutato in L. 28.272.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione allo stanziamento di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, citato nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3036

ORDINANZA 15 luglio 1988.

Assegnazione di un contributo all'Istituto nazionale di geofisica per l'incentivazione del personale impegnato nel servizio di sorveglianza dei fenomeni geosismici. (Ordinanza n. 1507/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante l'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari a carico del fondo per la protezione civile, previo concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di altri enti o istituti, per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione pel fronteggiare situazioni di emergenza;

Visti l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, converito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 e l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, che hanno prorogato gli interventi in favore della comunità scientifica, da ultimo fino al 31 dicembre 1988;

Vista la notá n. 2461 del 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto nazionale di geofisica ha richiesto, per l'anno 1987 un contributo di L. 250.000.000 finalizzato alla incentivazione del personale impegnato a garantire la continuità del servizio di sorveglianza sui fenomeni geosismici su scala nazionale;

Vista la nota U.P.P.F. - Un. II 129/88 - prot. numero 4667/15.7.1.2 del 27 giugno 1988 con la quale il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica manifesta il proprio assenso alla concessione del contributo sopra citato;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra citata dovendosi remunerare in modo adeguato il personale in questione, gravato da un impegno operativo continuo ed oneroso postulante altresì una elevata professionalità;

Dispone:

Art. 1.

È attribuito all'Istituto nazionale di geofisica, per l'anno 1987, un contributo di L. 250.000.000 da destinare alla incentivazione del personale impegnato nel servizio di sorveglianza sui fenomeni geosismici.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà posto a carico del fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 30 giugno 1988.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera *b)*;

Vista la delibera del CIPE in data 18 settembre 1987, con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1988;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti della distillazione di vini che devono essere acquistati dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per il 1988;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 30 giugno 1988;

Ha deliberato:

Art. 1.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A. nell'ambito del programma degli interventi nazionali per il 1988 approvato dal CIPE nell'adunanza del 18 settembre 1987, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale effettuata a norma del regolamento CEE n. 4023/87 del 23 dicembre 1987, relativo alla distillazione di sostegno per la campagna 1987-88:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo «charentaise».

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 2.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.470 per il prodotto di cui alla lettera *a)* dell'art. 1;

L. 1.460 per il prodotto di cui alla lettera *b)* dell'art. 1;

L. 1.380 per il prodotto di cui alla lettera *c)* dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e la gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di cui al regolamento CEE n. 4023/87;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1988 corredata dei seguenti documenti in originale o copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 4 del 10 febbraio 1988, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità da ciascuno ceduta;

la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata al venditore, al depositario del prodotto e all'UTIF.

Art. 6.

Il passaggio di proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità e alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi nazionali.

Il prodotto indicato al punto *b)* dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1988

Il Presidente: MANNINO

88A3058

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 giugno 1988, n. 132.

Etichettatura dei prodotti alimentari.

1. L'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, prevede che, qualora le indicazioni di etichettatura siano fornite in più lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

2. La norma suddetta non trova riscontro nella direttiva n. 79/112 che il decreto del Presidente della Repubblica recepisce ed ha come conseguenza di non consentire la commercializzazione di prodotti provenienti dagli altri Stati membri e la cui etichettatura in lingua italiana non corrisponda all'esigenza della suddetta disposizione.

3. La disposizione in questione ostacola perciò la libera circolazione di merci in un settore disciplinato da una armonizzazione totale a livello comunitario e, come tale, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del trattato CEE.

4. Ora, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 19 aprile 1985 ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno con esso incompatibili anche con riferimento alle norme del trattato ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia, soddisfino al requisito dell'immediata applicabilità. E poiché la Corte di giustizia ha affermato, per analoghe situazioni, che disposizioni siffatte non si giustificano neppure con la necessità di soddisfare esigenze imperative di tutela dei consumatori o di lealtà delle transazioni commerciali, si deve necessariamente ritenere inoperante la disposizione del citato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in attesa di un riordino legislativo della materia.

Tale esigenza si pone anche in considerazione del fatto che la commissione delle Comunità europee ha aperto nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione per la violazione delle norme del trattato CEE e della direttiva del Consiglio n. 79/112.

5. I prodotti provenienti da altri Paesi, pertanto, possono essere commercializzati con le loro etichette originali, purché le menzioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, figurino anche in lingua italiana senza alcun riferimento alla grandezza dei caratteri.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3059

CIRCOLARE 30 giugno 1988, n. 134.

Bevande alcoliche - Art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

1. L'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, vieta la produzione, la detenzione e la vendita di bevande alcoliche ad eccezione della birra con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino e superiore al 2% in volume.

2. A seguito di numerose procedure di infrazione ex art. 169 del trattato contro diversi Stati membri (compresa l'Italia per l'aceto), la Corte di giustizia, soprattutto con la sentenza del 20 febbraio 1979 (causa n. 120/78), ha stabilito il principio che un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve poter circolare liberamente anche negli altri Stati.

3. La stessa Corte ha sottolineato che le disposizioni nazionali del tipo di quella suddetta, in quanto suscettibili di creare ostacoli agli scambi infracomunitari, costituiscono una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa come tale vietata dall'art. 30 del trattato.

4. La norma suddetta risulta perciò in contrasto con l'art. 30 e seguenti del trattato di Roma, nella misura in cui impedisce che numerose bevande (quali i sidri) con un contenuto alcolico compreso tra il 2% e il 9% in volume possano essere prodotte, importate, detenute o vendute.

5. Ora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 19 aprile 1985, ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno con esso incompatibili anche con riferimento alle norme del trattato ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia, soddisfino al requisito dell'immediata applicabilità. E poiché la Corte di giustizia ha affermato, per analoghe situazioni, che disposizioni consimili non si giustificano neppure con la necessità di soddisfare esigenze imperative di tutela dei consumatori o di lealtà delle transazioni commerciali, devesi necessariamente ritenere inoperante la disposizione del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in attesa del riordino legislativo della materia.

6. Nulla osta, quindi, alla produzione, all'importazione, alla detenzione e alla vendita di bevande alcoliche aventi un contenuto complessivo di alcool inferiore a quello minimo prescritto per il vino.

Per bevande alcoliche si intendono tutte le bevande che hanno un contenuto in alcool uguale o superiore a 1,2% in volume.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3060

CIRCOLARE 30 giugno 1988, n. 135.

Imbottigliamento - Disposizioni interpretative delle norme vigenti relative all'imbottigliamento ed alla presentazione di bibite frizzanti.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, prescrive che la confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti è vietata per i vini considerati non spumanti nonché per i mosti e le bevande considerate non spumanti ed i mosti e le bevande di cui all'art. 72 dello stesso decreto.

2. A seguito della procedura di infrazione ex art. 169 del trattato di Roma contro la Repubblica federale di Germania, la Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 1986 (causa n. 179/85), ha sottolineato che una disposizione che vieti la commercializzazione di bevande frizzanti o fermentate nel condizionamento nel quale tali prodotti sono tradizionalmente fabbricati e commercializzati nel Paese d'origine è suscettibile di creare ostacoli agli scambi infracomunitari e quindi costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, come tale vietata dall'art. 30 del trattato.

3. Ora, la Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 1985, n. 113, ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno con esso incompatibili anche con riferimento alle norme del trattato ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia, soddisfino al requisito dell'immediata applicabilità. E poiché la Corte di giustizia ha confermato nella sentenza di cui al precedente punto 2 che disposizioni simili a quella indicata, applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed importati, non si giustificano neppure con la necessità di soddisfare esigenze imperative di tutela dei consumatori o di lealtà delle transazioni commerciali, si deve necessariamente considerare inoperante la disposizione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in attesa del riordino legislativo della materia.

4. Le bibite frizzanti e/o fermentate diverse dai vini e dai mosti possono essere, pertanto, confezionate in bottiglie chiuse da un tappo a fungo con gabbietta.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica d'Austria ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 13 Esteri, foglio n. 56, il Governo della Repubblica d'Austria è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, via Giacinta Pezzana n. 57, interno 15, da destinare a sede distaccata dell'ambasciata d'Austria.

88A3044

Autorizzazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 13 Esteri, foglio n. 55, il Governo della Repubblica popolare di Polonia è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, via della Giustiniana n. 670/e, da destinare a residenza del capo missione della Repubblica popolare di Polonia.

88A3045

Autorizzazione al Governo del Canada ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 13 Esteri, foglio n. 57, il Governo del Canada è stato autorizzato ad accettare la donazione della proprietà immobiliare sita in Roma, via Porta San Sebastiano n. 13/A, disposta in favore del medesimo dai signori Allan Joseph Mac Eachen e Robert Bradfort Edmonds, da destinare a residenza dell'ambasciatore del Canada presso la Santa Sede.

88A3046

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo ai corsi di specializzazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per la formazione dei docenti su posti di sostegno a favore degli alunni handicappati.

Con ordinanza ministeriale n. 162 del 15 giugno 1988 sono state impartite disposizioni relative ai programmi e all'organizzazione dei corsi di specializzazione polivalenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Con successiva ordinanza ministeriale n. 210 del 20 luglio 1988, sono state apportate modifiche ed integrazioni attinenti ad alcuni profili soggettivi e oggettivi stabiliti per l'organizzazione dei corsi.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 10 agosto 1988.

88A3083

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «La grande famiglia», in Menfi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1988, registro n. 22 Interno, foglio n. 374, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «La grande famiglia», in Menfi (Agrigento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

88A3062

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Pejo» in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato (PET)

Si comunica che la società «Idorpejo S.p.a.», con sede a Pejo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 6158 del 3 giugno 1988 è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Pejo Fonte Alpina» nel tipo «naturale» in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato (PET).

È fatto obbligo alla società destinataria del presente provvedimento di riportare sui predetti contenitori gli stessi disegni, diciture e colori di quelli delle etichette dell'acqua minerale naturale «Pejo» in contenitori di vetro.

È fatto altresì obbligo alla società in argomento di effettuare almeno semestralmente, presso il reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilasssi, l'analisi chimico-batteriologica, soprattutto in ordine alla cessione dei contenitori, con ripetizione della prova di cessione su un contro-campione almeno dopo due mesi dall'imbottigliamento.

88A3027

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Canazei, Levico e Siror

Con deliberazione n. 5767 di data 27 maggio 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3265/3 e 3265/4 in comune catastale di Canazei, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 6792 di data 17 giugno 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3053/38 in comune catastale di Levico, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 6793 di data 17 giugno 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2575/3 in comune catastale di Siror, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A3028

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del commercio con l'estero 14 luglio 1988, n. 38, concernente: «Importazione di taluni prodotti tessili originari della Turchia - Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1988». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1988).

In calce alla circolare citata in epigrafe, riportata alla pag. 48 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la firma del Ministro è così rettificata: dove è scritto: «Il Ministro: *Battaglia*», leggasi: «Il Ministro: *Ruggiero*».

88A3089

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881720) **L. 800**